

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLEČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 27/08

10 aprile 2008

Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-345/06

Gottfried Heinrich

L'AVVOCATO GENERALE ELEANOR SHARPSTON PROPONE DI DICHIARARE INESISTENTE IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER LA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE

La persistente e deliberata assenza di pubblicazione dell'allegato di detto regolamento, contenente l'elenco degli articoli proibiti come bagaglio a mano, costituisce una violazione di tale gravità che non può essere tollerata dall'ordinamento giuridico comunitario

Secondo l'art. 254 del Trattato CE i regolamenti devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Alla fine del 2002 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato un regolamento sulla sicurezza dell'aviazione¹. L'allegato di detto regolamento stabilisce le norme di base comuni per la sicurezza dell'aviazione. Fra l'altro, l'allegato stabilisce, in termini generali, il tipo di articoli che è vietato portare a bordo dell'aeromobile, comprendenti «oggetti contundenti: manganelli, sfollagente, mazze da baseball e strumenti simili». Il regolamento dispone anche che talune misure non sarebbero state pubblicate, ma rese soltanto disponibili alle autorità competenti. Tale regolamento e l'allegato sono stati pubblicati.

Nell'aprile 2003 la Commissione ha adottato un regolamento² di attuazione del precedente. Le misure in questione erano contenute in un allegato. Conformemente al regolamento del 2002, tale allegato non è stato pubblicato, sebbene un comunicato stampa della Commissione del gennaio 2004 fornisse alcune informazioni quanto agli articoli vietati, menzionati nell'apposito elenco. Questo allegato è stato modificato più volte, ma non è stato mai pubblicato, nonostante il fatto che due dei regolamenti di modifica enuncino, nei loro 'considerando', la necessità che i passeggeri siano chiaramente informati delle regole applicabili agli articoli vietati.

Il 25 settembre 2005 il sig. Gottfried Heinrich veniva fermato ai controlli di sicurezza dell'aeroporto di Vienna-Schwechat in quanto il suo bagaglio a mano conteneva racchette da tennis, considerate articoli vietati. Nonostante ciò egli saliva sull'aereo con le racchette da tennis

¹ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 Dicembre 2002, n. 2320, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (GU 2002, L 355, pag. 1).

² Regolamento (CE) della Commissione 4 aprile 2003, n. 622, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (GU 2003, L 89, pag. 9).

nel bagaglio. Successivamente, il personale addetto alla sicurezza lo invitava ad allontanarsi dal velivolo.

Il signor Heinrich ha proposto ricorso dinanzi all'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich (Tribunale amministrativo regionale indipendente dell'Austria inferiore), che ha sottoposto alcune questioni alla Corte di giustizia CE, chiedendo se i regolamenti o parti di essi possano avere forza vincolante, nel caso in cui non siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Nelle conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Eleanor Sharpston sostiene che **la pubblicazione del regolamento di attuazione del 2003 senza il suo allegato costituisce una pubblicazione carente e inadeguata**, non conforme a quanto prescritto dall'art. 254 CE.

A questo proposito ella osserva che l'obbligo di pubblicazione dei regolamenti è inequivocabile e inderogabile. Un allegato forma parte integrante di un atto normativo; la tesi contraria consentirebbe al legislatore di eludere gli obblighi di pubblicazione ricorrendo al semplice espediente di collocare le disposizioni sostanziali in un allegato non pubblicato. Ciò è proprio quanto accaduto nel caso in esame. Il lettore non può accertare gli effetti del regolamento senza vederne l'allegato, dato che quest'ultimo contiene tutte le norme sostanziali del regolamento.

L'avvocato generale considera insufficiente la giustificazione adottata per la mancanza di pubblicazione, secondo cui ciò era avvenuto «conformemente alle disposizioni del regolamento n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti illeciti», pur sottolineando che una motivazione più completa non sarebbe stata comunque sufficiente ad esonerare il regolamento dalla pubblicazione integrale. L'avvocato generale evidenzia la «contraddizione di fondo» nella tesi della Commissione. Se la Commissione era tenuta in base al regolamento n. 2320/2002 a mantenere segreto l'elenco, allora la pubblicazione del comunicato stampa costituiva palese violazione di detto regolamento. Se, invece, riteneva che l'elenco esulasse dall'ambito di applicazione dell'obbligo di segretezza, la Commissione avrebbe dovuto ovviamente pubblicarlo nella Gazzetta Ufficiale. Inoltre, se gli «orientamenti» di base che indicano le categorie di articoli da vietare possono essere pubblicati, risulta piuttosto difficile individuare la logica sottesa alla mancata pubblicazione di quella che presumibilmente costituisce una versione arricchita di detti orientamenti. Infine, essa considera contraddittorio affermare da parte della Commissione, nei 'considerando' dei successivi regolamenti, che esiste l'esigenza di informare il pubblico dell'elenco degli articoli proibiti e poi non portare tale elenco a conoscenza del pubblico stesso.

Quanto alle conseguenze di tale **pubblicazione carente e inadeguata**, l'avvocato generale Sharpston ritiene che ciò **costituisca una violazione di una forma sostanziale che determina quanto meno un'invalidità**. A questo proposito ella evidenzia che la mancata pubblicazione non è stata né accidentale né involontaria. La Commissione ha deliberatamente adottato una serie di nuovi provvedimenti e ha omesso sistematicamente di pubblicarne una parte sostanziale (vale a dire, l'allegato).

Tuttavia, l'avvocato generale sostiene che la Corte debba andare oltre la declaratoria di invalidità del regolamento e dichiararlo inesistente. Afferma che l'irregolarità dalla quale è inficiato il regolamento in parola – persistente e deliberata violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 254 CE relativamente all'intero contenuto sostanziale del regolamento – riveste una gravità tanto manifesta da non poter essere tollerata dall'ordinamento giuridico comunitario. Siffatta conclusione renderebbe chiaro che l'omessa pubblicazione di regolamenti o di parti di essi, a fortiori se è deliberata, è inammissibile nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.

IMPORTANTE: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Lingue disponibili: BG CS DE EL EN ES FR HU IT NL PL PT RO SK

Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-345/06>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*